



Circolare n° 41/2022 RG

Roma, 6 giugno 2022

*ALLE ASSOCIAZIONI
PROVINCIALI
LORO SEDI*


OGGETTO: credito d'imposta sui carburanti acquistati entro il 1° trimestre dalle imprese esercenti attività agricole e della pesca: pubblicato il nuovo codice tributo.

Con la Risoluzione n. 23 del 30 maggio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha indicato il nuovo codice tributo per la compensazione in F24 del credito d'imposta derivante dalle disposizioni contenute nell'art. 18 del d. l. 21/2022, convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51.

La Risoluzione non entra nel merito, come invano sperato, della definizione di quali siano le aziende esercenti "attività agricole e della pesca", aventi diritto a godere del credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina nel 1° trimestre 2022.

Il codice tributo da indicare sul modello è pertanto il seguente: "6965" denominato "credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17".

Cordiali saluti

AREA TECNICA
(Dott. Roberto Guidotti)


Allegati 1.